

STATUTO

CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV STRADA
SANT'ARTEMIO 16

Numero REA: TV - 215087

Codice fiscale: 02508720261

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	e soppressioni eventualmente richieste dalle Au-	
	torità competenti.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno a-	
	vendo chiesto la parola, il Presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea alle ore 17,40 minuti.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto	
	che ho letto al comparente il quale lo ha appro-	
	vato e riconosciuto conforme alla sua volontà e	
	lo sottoscrive anche in margine agli altri fogli	
	insieme con me.	
	L'atto è stato in parte dattiloscritto da perso-	
	na di mia fiducia, scritto in parte da me Notaio	
	su due fogli di carta, per intere le prime sette	
	pagine e quanto fin qui dell'ottava.	
	F.TO: DON ANTONIO VIALE	
	F.TO: DR. ROBERTO UCCI - NOTAIO	
	STATUTO	
	CEIS cooperativa sociale	
	TITOLO I	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	È costituita una società cooperativa,	
	denominata: «CEIS Società Cooperativa Sociale».	
	Essa può utilizzare la denominazione abbreviata	

	di «CEIS s.c.s.»	
	La sede è fissata nel Comune di TREVISO	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire	
	sedi secondarie, agenzie ed uf- fici anche in	
	altre località.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al	
	31.12.2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea anche prima della	
	data di scadenza.	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni	
	previste nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, quelle contenute nel	
	Titolo VI del codice ci- vile nonché, in quanto	
	compatibili, quelle previste dal Titolo V del	
	codice medesimo, in materia di società per	
	azioni.	
	Art. 4 - Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi	
	speciali in materia, in particolare, le	
	disposizioni previste dalla legge 381/91	
	riguardante la disciplina delle Co- operative	
	Sociali.	
	La stessa a norma del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.	

	460, art. 10, costituisce al-	très di diritto
	Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale,	
	della quale, ove più favorevole rispetto alla	
	restante normativa applicabile, la stessa coo-	
	perativa sociale utilizzerà la normativa.	
	TITOLO II	
	Regime mutualistico - Scopo - Oggetto -	
	Esercizio dell'attività	
	Art. 5 - Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie	
	attività, intende orientare la gestio- ne	
	sociale al conseguimento dei parametri di	
	scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono	
	alla base del movimento coope- rativo ed in	
	rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la	
	solidarietà, l'associazionismo tra coope-	
	rative, il rispetto della persona, la priorità	
	dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.	
	Operando secondo questi principi la cooperativa	
	intende perseguire l'interes- se generale della	
	comunità attraverso la promozione umana e	

	l'integrazione sociale dei cittadini con la	
	gestione di servizi sociali in via prioritaria	
	ma non esclusiva nel campo delle dipendenze del	
	disadattamento e dell'emarginazio- ne, svolgendo	
	un'azione corretta in favore di quelle persone e	
	famiglie, che per ragioni e forme diverse si	
	trovano in situazioni di disagio psico-sociale e	
	relazionale. E intervenendo nella Comunità	
	Locale al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno.	
	In relazione a ciò la cooperativa potrà aderire	
	a una delle organizzazioni rico- nosciute di	
	rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi	
	organismi periferici provinciali o regionali	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede	
	sociale e alle sue articolazioni di categoria o	
	di settore.	
	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi	
	associativi, economici o sinda- cali che si	
	propongono iniziative di carattere	
	mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi pa- ritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del	

	codice civile, previa deliberazione da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e	
	agli interessi dei soci ha per oggetto la	
	gestione stabile o temporanea, in conto proprio	
	o per conto terzi di:	
	1- attività e servizi di riabilitazione;	
	2- centri diurni residenziale di	
	accoglienza e socializzazione;	
	3- servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola	
	o altre strutture di accoglienza;	
	4- attività di formazione e consulenza;	
	5- attività di sensibilizzazione ed	
	animazione della Comunità Locale;	
	6 - attività di promozione integrale della	
	persona favorendo il diritto di cittadinanza	
	7 - promozione della cultura della	
	solidarietà,	
	8 - attività di promozione	
	dell'integrazione multietnica e interculturale,	
	9 - valorizzare l'istituzione della	
	famiglia all'interno della comunità, quale	

	soggetto sociale	
	10 - attività di formazione e consulenza	
	per il personale direttivo, do- cente e non	
	docente, per gli alunni e genitori delle scuole	
	di ogni ordine e grado.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, potrà avvalersi oltre che della	
	collaborazione dei soci, anche di lavoratori,	
	assistenti ed in generale di persone o	
	professionisti specializzati nelle varie	
	discipline attinenti lo sco- po sociale della	
	stessa. I collaboratori di cui sopra possono	
	essere soci o me- no e possono prestare la loro	
	attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le	
	intenzioni e le disponibilità dei soci e in base	
	ai programmi annuali.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in	
	via non prevalente e del tutto strumentale, e	
	comunque non nei confronti del pubblico, tutte	
	le operazioni commerciali, finanziarie,	
	mobiliari e immobiliari necessarie per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire	
	lo spirito di previdenza e di ri- sparmio dei	

	soci, nel rispetto della vigente normativa,	
	potrà in base ad apposito regolamento,	
	raccogliere finanziamenti dai soli soci,	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e	
	nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	Inoltre, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà concedere avalli,	
	fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese che svolgono attività	
	economiche integrative e simili e potrà	
	associarsi ad altre cooperative e consorzi per	
	rendere più efficace la propria azione.	
	Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n.	
	59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria	
	attività, si avvarrà, prevalentemente, delle	
	prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà	

	svolgere la propria attività avvalendosi anche	
	di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art. 9 - Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e	
	variabile ma non può essere infe- riore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e	
	giuridiche aventi la capacità di agire ed in	
	particolare coloro che abbiano già maturato	
	esperienza lavorativa e professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e,	
	comunque, coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento	
	effettivo dello scambio mutuali- stico e	
	all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione	

	deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddi- sfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre possono essere soci coloro che prestano	
	la loro attività gratuitamente a favore della	
	società. Tali soci, denominati soci volontari,	
	saranno iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non potrà superare	
	la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari non saranno appli- cati i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Ai soci volontari potrà essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e docu- mentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa	
	per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi da effettuarsi in applica- zione a	
	convenzioni e/o contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei	
	soci volontari potranno essere utilizzate in	

	misura comple-	mentare e non sostitutiva
	rispetto ai parametri di impiego per operatori	
	pro-	fessionali.
	Qualora la società abbia provveduto alla	
	creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e	
	per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, potranno essere soci della	
	cooperativa le persone giuridiche, le persone	
	fisiche e gli en-	ti collettivi che,
	identificandosi negli scopi sociali, si rendono	
	disponibili a provvedere al finanziamento della	
	cooperativa; detti soci apparterranno alla	
	categoria dei soci sovventori. I voti attribuiti	
	ai soci sovventori, anche in rela-	zione ai
	conferimenti comunque posseduti, non possono in	
	ogni caso supera-	re un terzo dei voti spettanti
	a tutti i soci, tali soci sovventori possono	
	essere nominati amministratori, purché la	
	maggioranza degli amministratori sia co-	
	stituita da cooperatori.	
	Possono essere soci le persone giuridiche	
	pubbliche e private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative so-	ciali.
	Possono inoltre essere soci della cooperativa,	

	che apparterranno alla catego- ria dei soci	
	fruitori, le persone che usufruiscono dei	
	servizi socio sanitari del- la cooperativa e che	
	si trovano in uno stato di difficoltà ad	
	acquistare e/o mantenere le abilità necessarie	
	ad una integrazione sociale soddisfacente.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione	
	del Libro soci in base all'appar- tenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche	
	elementi tecnici ed ammini- strativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento	
	della so- cietà.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando	
	in proprio imprese identiche o affini a quella	
	della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concor- rente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci,	
	nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre coope- rative che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	una attività concor- rente, nonché di prestare	

	lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorren- ti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo che può tener conto	
	delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto.	
	Art. 10 - Soci Cooperatori	
	La cooperativa definisce soci cooperatori coloro	
	che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura	
	di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di	
	programmi di sviluppo e alle deci- sioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del	
	capitale sociale e partecipano al rischio,	
	ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie	
	capacità professionali anche in re- lazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità del- le prestazioni di	

	lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa;	
	- coloro che usufruiscono dei servizi	
	della cooperativa (soci fruitori).	
	I soci cooperatori possono essere distinti in	
	due categorie, ovvero, la catego- ria ordinaria	
	e la categoria speciale. Per la categoria	
	speciale si rinvia all'art. 17.	
	Art. 11 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione	
	domanda scritta che dovrà contenere almeno i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale esperienza pro-	
	fessionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle spe-	
	cifiche competenze possedute nonché del tipo e	
	delle condizioni dell'ulterio- re rapporto di	
	scambio mutualistico che intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	c) l'ammontare delle azioni che si propone di	

	sottoscrivere che non dovrà co- munque mai	
	essere inferiore a • 100,00 né superiore al	
	limite massimo fissa- to dalla legge;	
	d) la categoria di soci tra i quali si intende	
	essere inseriti;	
	e) qualora si faccia richiesta di ammissione tra	
	i soci cooperatori ordinari, speciali o	
	volontari l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale esperienza professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	coopera- tiva, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizio- ni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico	
	che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	Le persone giuridiche che intendono associarsi	
	alla Cooperativa devono pre- sentare domanda	
	sottoscritta dal legale rappresentante con le	
	seguenti indica- zioni:	
	a) denominazione sociale, sede ed oggetto	
	sociale, data della costitu- zione;	
	b) numero dei soci;	
	c) l'ammontare delle azioni che si propone	
	di sottoscrivere che non dovrà comunque mai	
	essere inferiore a • 100,00 né superiore al	

	limite massimo fissato dalla legge;	
	d) i motivi della richiesta e la categoria	
	di soci tra i quali si intende essere inseriti;	
	Alla domanda devono essere allegati,	
	sottoscritti dal presidente, i seguenti	
	documenti:	
	1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente al momento della domanda;	
	2) estratto della delibera dell'organo sociale	
	che ha deliberato l'adesione;	
	3) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	4) ogni altro documento che il Consiglio di	
	Amministrazione del cooperativa ritenga utile	
	ed abbia richiesto;	
	Di ogni modifica che dovesse essere apportata	
	allo statuto dagli enti associati dovrà essere	
	data comunicazione al cooperativa entro 30	
	giorni dall'avvenuta approvazione della modifica	
	stessa.	
	Ogni socio dovrà dichiarare di rispettare il	
	presente Statuto, i Regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali e di accettare la clausola arbitrale di	
	cui all'articolo 45 del presente statuto.	
	Art. 12 - Procedura di ammissione	

	Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la	
	sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	
	cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause	
	di incompatibilità, delibera entro 60 giorni	
	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	il Consiglio di Amministrazione deve motivare	
	entro 60 giorni la relativa delibera e	
	comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme	
	da quella del Consiglio di Amministrazione,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'as-	
	semblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella	

	relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13 - Conferimento e azioni dei soci	
	cooperatori	
	I conferimenti dei soci cooperatori sono	
	rappresentati da azioni nominative ciascuna del	
	valore di • 100,00. Le azioni complessivamente	
	detenute da cia- scun socio non possono essere	
	superiori ai limiti di legge. La società ha fa-	
	coltà di emettere i titoli ai sensi dell'art.	
	2346 del Codice Civile.	
	Art. 14 - Obblighi dei soci cooperatori	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità	
	e i termini che verranno indi- cati dall'organo	
	amministrativo:	
	- le azioni sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata	
	dall'organo amministrativo;	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a	
	disposizione le loro capacità profes- sionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	

	prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	I soci cooperatori, infine, al pari delle altre	
	categorie di soci, si obbligano ad osservare le	
	disposizioni dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle delibe-razioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Art. 15 - Diritti dei soci cooperatori	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei	
	soci e il libro delle adunanze e delle	
	deliberazione dell'assemblea e di ottenerne	
	estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo	
	dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre	
	diritto ad esaminare il libro delle adunanze e	
	delle delibe-razioni del Consiglio di	
	Amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del co- mitato esecutivo, se esiste. L'esercizio	
	di quest'ultimo diritto è possibile at- traverso	
	un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei confe- rimenti o	

	inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società.	
	Art. 16 - I compensi ai soci	
	Ai soci prestatori, spetterà un compenso per il	
	conferimento della loro opera che dovrà tener	
	conto della qualità e qualità del lavoro	
	prestato, della partico- lare natura associativa	
	del rapporto socio-cooperativa e delle esigenze	
	sociali.	
	Art. 17 - Categoria speciale per i nuovi soci	
	cooperatori	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi,	
	a giudizio insindacabile del Consiglio di	
	Amministrazione, tenuto conto dei quanto	
	indicato nella doman- da di ammissione, nella	
	speciale categoria dei soci di cui al 3° comma	
	dell'art. 2527 del codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione profes-	
	sionale, ovvero, al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere	

	alla categoria dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di	
	Amministrazione, in conformità con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce	
	almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di	
	inserimento del socio speciale che non può	
	comunque superare il limite di 5 anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	- il numero delle azioni che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione,	
	in misura comunque non superiore al 50% di	

	quello previ- sto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 25 anche in misura	
	inferiore ai soci ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione profes- sionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci	
	speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale so-	
	ciale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di partecipare alle as- semblee ed	
	esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può	
	rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale	
	non può essere eletto ammini- stratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti	
	previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 18 del	
	presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto so- ciale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di ac- coglimento della domanda.	

	I soci speciali sono obbligati a versare con le	
	modalità e i termini che verranno indicati	
	dall'organo amministrativo le azioni	
	sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo	
	deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di	
	ammissione deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a	
	disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le e-	
	sigenze della cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le	
	disposizioni dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche	
	prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 19 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione	

	od inserimento, il socio spe-	ciale è ammesso a
	godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissio-	ne,
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conse-	guendo i
	livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispet-	tato gli
	impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, fi-	nalizzati al proprio
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In	
	tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità	
	di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti	
	dall'articolo 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli	
	o dell'apposito regolamento, il Consiglio di	
	Amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 19.	
	Art. 18 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia cessato per qualsiasi motivo il	
	rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di	
	altra natura.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata alla società. Il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro 60 giorni dalla ricezione per verificare	
	la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di	
	legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, il	
	Consiglio di Amministrazione deve darne	
	immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e il rapporto di scambio	
	mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accogli- mento della domanda.	

Art. 19 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, o sia stata aperta una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;

	g) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio	
	delle sue funzioni;	
	h) che dimostri di non avere la professionalità	
	sufficiente a svolgere i servizi per i quali è	
	stato avviato al lavoro;	
	i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti	
	dal presente statuto, dai rego- lamenti, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subisca un provvedimento di li- cenziamiento per	
	motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio,	
	entro 60 giorni dalla comuni- cazione, può	
	proporre opposizione davanti al tribunale.	
	Art. 20 - Provvedimenti in caso di recesso ed	
	esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio	
	di Amministrazione, alla deliberazione di	
	recesso o di esclusione del socio cooperatore	
	consegue la ri- soluzione dell'ulteriore	

	rapporto.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di	
	scambio mutualistico, si risolverà alla data di	
	delibera del Consiglio di Amministrazione con	
	cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	scambio, si risolverà a far data dalla	
	comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Art. 21 - Diritti conseguenti al recesso o	
	all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabi- li al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	

	Il rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato e dell'eventuale so- vrapprezzo deve	
	essere fatto entro il termine massimo di 180	
	giorni dall'ap- provazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata	
	al socio può avvenire in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di 5 (cinque) anni.	
	Art. 22 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di	
	socio, a condizione che posseggano i requisiti	
	previsti per l'ammis- sione; l'accertamento di	
	tali requisiti è effettuato con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per	
	carenza dei requisiti o non in- tendano	
	esercitare il diritto di subingresso, conseguono	
	il diritto al rimborso delle azioni	
	effettivamente versate ed eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto	
	degli utili	

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro da 100,00;

b. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore che sarà definito dal CDA al momento dell'emissione, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 9 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patri- monio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui al precedente	
	numero 3) sono indivisibili e, conseguentemente,	
	non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori durante la vita della cooperativa,	
	né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio	
	di Amministrazione provvede alla redazione del	
	bilancio in base ai principi e alle disposizioni	
	di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice	
	civile.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico	
	devono essere riportati sepa- ratamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le	
	diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano in nota	
	integrativa le condizioni di prevalen- za ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla	

	gestione nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il	
	carattere di cooperativa a mutualità prevalente	
	della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano	
	anche le ragioni delle delibera- zioni adottate	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la	
	cooperativa è te- nuta alla redazione del	
	bilancio consolidato o comunque quando lo	
	richieda- no particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della cooperativa entro	
	180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con propria	
	deliberazione presa prima della scadenza dei 90	
	giorni dalla data di chiusura dell'esercizio	
	sociale, dovrà e- nunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a	
	180 giorni. Le ragioni della dilazione do-	
	vranno risultare nella relazione sulla gestione.	

	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato	
	annualmente presso l'Albo delle cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 25 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel	
	rispetto delle leggi vigenti in mate- ria, può	
	deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	in proporzione alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'ap- posito regolamento, i	
	quali debbono risultare in linea con le seguenti	
	direttive:	
	- riconoscere l'assunzione di responsabilità;	
	- riconoscere la professionalità;	
	- riconoscere l'adesione al progetto della	
	cooperativa	
	I ristorni possono essere erogati in denaro	
	ovvero mediante aumento gratuito del numero di	
	azioni sottoscritte e versate, o anche mediante	
	emissione di strumenti finanziari.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera	

	assembleare può operare la ratifica del-	lo
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli	
	amministratori.	
	Art. 26 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera	
	sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva	
	legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della coo- perazione	
	nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) un eventuale quota destinata ai soci	
	cooperatori a titolo di ristorno, nei li- miti e	
	secondo le previsioni stabiliti dalle leggi	
	vigenti in materia e dal prece- dente art. 25;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo,	
	ragguagliata al capitale effettivamen- te	
	versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire:	
	1. ai soci cooperatori, in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	2. ai soci sovventori in misura non	

	superiore a quanto stabilito nel pre- cedente	
	punto 1), aumentata fino a 2 punti;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei	
	limiti consentiti dalle leggi in materia per il	
	mantenimento dei re- quisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme	
	restando le destinazioni ob- bligatorie per	
	legge ai fini del mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la	
	totalità o parte degli utili di esercizio sia	
	devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art. 27 - Trasferimento delle azioni dei soci	
	cooperatori	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le	
	proprie azioni deve darne comu- nicazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunica- to al	
	socio cooperatore entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decor- so tale	

	termine il socio è libero di trasferire le	
	proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente a condizione che	
	abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega la socio cooperatore	
	l'autorizzazione al trasferimen- to delle azioni	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	coopera- tore può, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre op-	
	posizione ai sensi dell'art. 45.	
	Titolo VII	
	Governo della società	
	Art. 28 - Sistema di amministrazione e organi	
	sociali	
	La cooperativa adotta il sistema di	
	amministrazione tradizionale; conseguen- temente	
	gli organi sociali sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle	
	azioni di partecipazione coopera- tiva se	
	necessaria.	
	Sezione I - Assemblea	
	Art. 29 - Convocazione	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori	
	mediante avviso contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, del luogo dell'adunanza e	
	della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	ore dopo la prima con RR inviata ai soci, nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci, o con	
	altri mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimen- to almeno 10 giorni	
	prima dell'assemblea.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea	
	si reputa validamente costi- tuita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e la maggioranza dei componenti	
	gli organi amministrativi e di controllo; in	
	tale ipotesi dovrà essere data tempestiva	
	comunicazione delle delibere assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo non presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua	
	discrezione e in aggiunta a quel- la	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere fra i soci l'avviso di	

	convocazione del-	le assemblee.
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta	
	anno entro 120	giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale o, entro termini più	
	lunghi (comunque non su- periori a 180 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio) così come	
	previsto nell'art. 24 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual	
	volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di	
	Amministrazione o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, dal collegio sindacale o da tanti	
	soci che esprimano almeno un decimo dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori e ai soci	
	sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere	
	luogo entro 45 giorni dalla data di	
	presentazione della richiesta stessa.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è	
	ammessa per argomenti sui quali l'assemblea	
	delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi proposta.	
	Art. 30 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	

	1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione	
	sulla gestione;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e	
	il numero dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione e provvede alle relative nomine	
	e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da	
	corrispondere agli amministratori per la loro	
	attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se	
	ritenuto comunque opportuno, o componenti del	
	collegio sindacale, elegge tra questi il	
	presidente, fissa i loro compensi e delibera	
	l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio	
	sindacale se nominato, l'incarico di controllo	
	contabile a norma dell'art. 2409-quater del	
	codice civile e determi- na il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli	
	amministratori, dei sindaci e del sog- getto	
	incaricato dei controllo contabile ex art.	
	2409-bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente	
	statuto con le maggioranze previste per	

	l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione	
	dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio	
	di Amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da	
	parte dell'interessato;	
	9) delibera sull'esclusione del socio se	
	appositamente rinviata dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	10) delibera sull'eventuale erogazione del	
	ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente	
	statuto;	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di	
	crisi aziendale, con le relative forme	
	d'apporto, anche economico, da parte dei soci	
	cooperatori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni	
	previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni	
	altra materia attribuita dalla legge alla sua	
	competenza e su ogni altro argomento non qui non	
	previsto che non sia di esclusiva competenza	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 31 - Assemblea straordinaria	

	L'assemblea straordinaria è chiamata a	
	deliberare:	
	1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese	
	quelle che riguardano le clausole mutualistiche	
	di cui all'art. 2514 del codice civile;	
	2) sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione	
	dei liquidatori;	
	4) su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua compe- tenza.	
	L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	- alla fusione nei casi previsti dagli artt.	
	2505 e 2505-bis del codice civile;	
	- all'istituzione o alla soppressione di sedi	
	secondarie;	
	- all'indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza le- gale;	
	- agli adeguamenti dello statuto alle	
	disposizioni normative;	
	- al trasferimento della sede sociale nel	
	territorio nazionale,	
	poiché tali materie, a norma del presente	
	statuto sono attribuite alla compe- tenza	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi	

	L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è	
	validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono	
	personalmente o per delega la metà più uno dei	
	voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	Per la validità delle deliberazioni	
	dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria,	
	così in prima come in seconda convocazione,	
	è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo	
	scioglimento e la liquidazione della società,	
	sia in prima, sia in seconda convocazione,	
	delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Art. 33 - Diritto di voto e rappresentanza in	
	assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci	
	cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da	

	almeno 90 giorni e che non siano in mora nel	
	pagamento delle azioni sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti	
	per i soci sovventori dall'art. 9 e per i soci	
	co- operatori iscritti nella categoria speciale	
	dall'art. 17 del presente statuto.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque	
	sia il numero delle azioni possedute; per i soci	
	cooperatori iscritti nella categoria speciale si	
	rinvia all'art. 17 del presente statuto, per i	
	soci sovventori si rinvia all'art. 9 del pre-	
	sente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo,	
	non possono intervenire perso- nalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante de- lega scritta,	
	soltanto da un altro socio cooperatore avente	
	diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di 10 deleghe.	
	I soci sovventori possono conferire delega alle	
	condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372	
	del codice civile.	
	Il socio imprenditore individuale può essere	
	rappresentato anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il	

	secondo, a condizione che collaborino	
	nell'impresa del socio.	
	Art. 34 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza,	
	dal vice-presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto	
	anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con	
	la maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria	
	deve essere redatto da un notaio.	
	SEZIONE II - Consiglio di Amministrazione	
	Art. 35 - Elezione e composizione	
	Il Consiglio di Amministrazione è eletto	
	dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto	
	un numero di consiglieri determinato nella	
	stessa assemblea comunque non inferiore a	

	cinque e non superiore a sette.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra	
	i soci coopera- tori.	
	L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei re- quisiti di	
	onorabilità, professionalità e indipendenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima	
	riunione, elegge, scegliendoli tra i propri	
	membri, il presidente ed il vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli am- ministratori o	
	a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti	
	le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio	
	di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunera- zione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di	

	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito	
	il parere del collegio sinda- cale se nominato,	
	determinare il compenso dovuto ai consiglieri	
	che siano in- vestiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto.	
	Art. 36 - Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza legale	
	della società sono affidate anche in giudizio al	
	presidente del Consiglio di Amministrazione e,	
	nel caso di as- senza o di impedimento al vice	
	presidente secondo quanto disposto nel suc-	
	cessivo articolo 40.	
	Art. 37 - Durata in carica, limiti alla	
	rieleggibilità, cumulo di incarichi	
	Gli amministratori durano in carica per tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi, a norma del terzo comma dell'art. 2542 del	
	codice civile, non possono permanere in carica	
	per più di tre mandati consecutivi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del	

	codice civile, gli amministratori possono	
	ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione	
	che essi siano formalmente autorizzati da	
	apposito atto deliberativo dell'assemblea	
	ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale	
	atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	Art. 38 - Riunioni e competenze	
	Il Consiglio di Amministrazione è di norma	
	convocato dal presidente.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera	
	raccomandata da spedirsi al domicilio degli	
	amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni	
	prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo	
	telegramma o fax o posta elettronica almeno un	
	giorno prima della riunione. Le adunanze si	
	intendono legalmente valide quando vi interviene	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi salvo che venga	
	richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei	
	consiglieri presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione	

	possono avvenire, laddove il presidente lo	
	ritenga opportuno, anche attraverso audio o	
	video conferenza; in tal caso tutti i	
	partecipanti debbono comunque essere	
	identificati dal presi- dente e deve essere	
	consentito agli stessi di intervenire in tempo	
	reale nella discussione e nella votazione, oltre	
	che di scambiarsi documenti ed atti relati- vi	
	agli argomenti trattati.	
	La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui	
	si trova il presidente che sarà af- fiancato da	
	un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi	
	atto nel verbale da redigersi a cura del	
	presidente e del segretario e da sottoscrivere	
	dai medesi- mi.	
	Una copia del verbale delle riunioni tenute in	
	audio o video conferenza deve essere inviata ai	
	consiglieri partecipanti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi,	
	abbia in una de- terminata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi	

	dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Al Consiglio di Amministrazione compete, in via	
	esclusiva, tutti i poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	salva la necessaria autorizzazione assembleare	
	nei casi previsti dal presente statuto e nel	
	rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di	
	cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile	
	in materia di mutualità prevalente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in occasione	
	della approvazione del bilancio di esercizio	
	deve indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'articolo 2428 del codice civile,	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e circa	
	la sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica e o le azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies del codice civile.	
	Nella medesima relazione il Consiglio di	
	Amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

Art. 39 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art 40 - Presidente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

	riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, può delegare parte dei propri	
	poteri, al vice-presidente o a un membro del	
	consiglio, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società o a soggetti terzi.	
	Il presidente convoca il Consiglio di	
	Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché	
	adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i	
	consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	presidente tutte le sue attribuzioni spettano al	
	vice-presidente.	
	Sezione III - Collegio sindacale e controllo	
	contabile	
	Art. 41 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di	
	cui all'articolo 2543, comma 1, del codice	
	civile, la cooperativa procede alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio	
	stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro isti- tuito	
	presso il Ministero della Giustizia .	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro	
	supplente è riservata, ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, ai soci finanziatori .	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono	
	alla data dell'assemblea convo- cata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche indivi- dualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre	
	la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società	
	control- late, sull'andamento delle operazioni	

	sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed	
	all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di	
	ispezione e di controllo, i sin- daci -sotto la	
	propria responsabilità ed a proprie spese	
	possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi	
	in una delle condizioni di ineleggibilità e	
	decadenza previste dall'art. 2399 del codi- ce	
	civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di eserci- zio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercitare anche il	
	controllo contabile ai sensi degli arti- coli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	

Art. 42 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, se obbligatorio. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, u.c. del c.c.. Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso viene affidato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 43 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone

	in merito al-	la determinazione del numero e dei
	poteri dei liquidatori,	alla nomina degli
	stessi, al compenso e ai criteri di	
	liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto	
	ora non previsto ma obbliga-	torio per legge.
	La società potrà, in qualunque momento, revocare	
	lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento, con	
	delibera dell'assemblea straordinaria, assunta	
	con le maggioranze previste per la mo-	difica
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato	
	di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 44 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è	
	l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio	
	sociale ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo svi-	luppo della cooperazione, dedotti
	nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione	
	cooperativa e i dividendi even-	tualmente
	maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai	

	soci sovventori, eventualmente rivalutati e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle azioni versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalu- tate e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	d) la parziale assegnazione ai possessori di	
	strumenti finanziari, qualora e- messi, secondo	
	quanto eventualmente stabilito dall'assemblea	
	dei soci nel ri- spetto dei limiti imposti dalla	
	legge.	
	Art. 45 - Clausola arbitrare	
	Le eventuali controversie che dovessero	
	insorgere tra la società ed i singoli soci,	
	ovvero i soci tra loro, nonché tra la	
	società e gli eredi di un socio de- funto o tra	
	questi ultimi e gli altri soci, ivi	
	espressamente comprese anche quelle aventi ad	
	oggetto la validità di delibere assembleari	
	,anche se promos- se da amministratori,	
	liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei	
	loro con- fronti e che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al contratto	
	sociale, saranno rimessa al giudizio di un	
	arbitro unico, ricorrendo alle procedure di	
	conciliazione della Camera Conciliativa presso	

	la Camera di commercio di Treviso, al cui	
	regolamento espressamente si aderisce, la quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligen-	
	te.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la	
	nomina dell'arbitro sarà effettuata, su	
	istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede	
	legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria	
	anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante fin dal	
	momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede	
	legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare	
	l'oggetto della controversia.	
	Le modifiche della presente clausola	
	compromissoria devono essere approvate con	
	delibera assembleare assunta con la maggioranza	
	qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	

58 di 58